

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 14 dicembre 2025 alle ore 10:00 si è riunita, presso il Centro Emofilia e Trombosi – Policlinico di Bari, l'Assemblea straordinaria dei soci della Associazione Regionale Pugliese per l'Emofilia - A.R.P.E. "Teo Ripa" ONLUS. Sono presenti n. 24 soci come da elenco delle presenze che viene allegato al presente verbale. Assenti giustificati Nicola Cavaliere, Diego Di Bari e Vito Porta.

Assume la Presidenza a norma di statuto il Sig. Domenico Di Bisceglie, Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione Regionale Pugliese per l'Emofilia - A.R.P.E. "Teo Ripa" ONLUS, mentre è chiamato a fungere da segretario il socio Giovanni Mondelli, che accetta.

Il presidente constata e fa constatare che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di Statuto, è presente oltre al Consiglio Direttivo, il numero di soci previsto da statuto; l'assemblea é validamente costituita ed atta a deliberare, pertanto dichiara l'assemblea pronta per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1) Esame bozza statuto con variazioni necessarie per trasformazione associazione da Onlus a APS (come previsto da riforma degli enti del terzo settore e da normativa vigente) in vista dell'imminente scadenza imposta dalla legge quadro sul terzo settore;
- 2) Votazione variazioni e trasformazione associazione A.R.P.E. "TEO RIPA" Onlus in A.R.P.E. "TEO RIPA" APS;
- 3) Conferma membri direttivo A.R.P.E. "TEO RIPA" Onlus in membri direttivo A.R.P.E. "TEO RIPA" APS;
- 4) Eventuali sostituzione membri direttivo in caso di dimissioni volontarie e votazione eventuali nuovi candidati;
- 5) Varie ed eventuali.

Si comincia con il primo punto all'OdG "Esame bozza statuto con variazioni necessarie per trasformazione associazione da Onlus a APS (come previsto da riforma degli enti del terzo settore e da normativa vigente) in vista dell'imminente scadenza imposta dalla legge quadro sul terzo settore".

Il presidente illustra la bozza di nuovo statuto già portata a conoscenza degli associati, avendola allegata alla convocazione assembleare, illustrando come la proposta di nuovo statuto, trae origine dallo statuto già vigente, implementata, con l'ausilio della consulenza di uno studio professionale, per aderire appieno ai requisiti richiesti dalle nuove norme in materia di riforma degli enti del terzo settore e prevedere, nel nuovo statuto, sia le caratteristiche di democraticità richieste dalle norme, sia l'individuazione delle attività potenziali che l'Associazione potrà porre in essere per proseguire i suoi scopi sociali.

Dopo un breve dibattito favorito dalla lettura del testo del nuovo statuto, si passa al secondo punto all'OdG "Votazione variazioni e trasformazione associazione A.R.P.E. "TEO RIPA" Onlus in A.R.P.E. "TEO RIPA" APS".

Il presidente propone l'approvazione del testo proposto del nuovo statuto associativo, da eseguirsi per alzata di mano ed espressione dei voti di approvazione, mancata approvazione, ovvero astensione, con possibilità di dichiarare le motivazioni dei voti contrari o di astensione.

L'assemblea approva all'unanimità il testo del nuovo statuto così come proposto e la cui versione finale viene stampata con l'ausilio dei medici del Centro Emofilia ospitante la seduta, e viene sottoscritta da tutti gli associati presenti alla votazione e allegata al verbale della seduta.

Il presidente mette così a votazione la trasformazione dell'associazione A.R.P.E. "TEO RIPA" Onlus nella nuova forma giuridica di A.R.P.E. "TEO RIPA" APS (associazione di promozione sociale) che sarà iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) per il riconoscimento fra gli Enti del Terzo Settore.

La votazione, per alzata di mano seguendo lo stesso schema utilizzato, dà esito di approvazione all'unanimità della trasformazione dell'associazione A.R.P.E. "TEO RIPA" Onlus in A.R.P.E. "TEO RIPA" APS, con incarico al presidente di porre in essere gli adempimenti utili per l'iscrizione al registro RUNTS.

Si passa ai punti terzo e quarto all'OdG "Conferma membri direttivo A.R.P.E. "TEO RIPA" Onlus in membri direttivo A.R.P.E. "TEO RIPA" APS" e "Eventuali sostituzione membri direttivo in caso di dimissioni volontarie e votazione eventuali nuovi candidati" che vengono discussi unitariamente.

Il presidente riferisce che la riunione del consiglio direttivo del 13/11/2025 ha assegnato le cariche sociali ai componenti nominati dall'assemblea del 09/11/2025, individuando le figure del presidente Domenico Di Bisceglie, vicepresidente Giuseppe Basile, tesoriere Francesco Ceglie, segretario Diego Di Bari, consiglieri Nicola Cavalieri, Michele Mondelli e Vito Porta, per un totale componenti del direttivo di n. 7 membri.

Altre cariche assegnate erano il revisore Giovanni Mondelli e l'addetto stampa Nicola Papagna.

Il presidente rappresenta che il consigliere Vito Porta ha rassegnato le sue dimissioni volontarie, e pertanto chiede ai presenti se ci siano nuovi candidati alla carica di consigliere del nuovo consiglio direttivo.

Inoltre, con il nuovo statuto viene meno la necessità di avvalersi della carica sociale "revisore" e pertanto verrebbe meno l'apporto dell'associato Giovanni Mondelli.

Inoltre ancora, il nuovo statuto prevede la possibilità che il consiglio direttivo sia validamente composto da n. 5 a n. 9 membri.

Segue breve discussione in cui alcuni associati hanno invitato a candidarsi consiglieri sia Giovanni Mondelli che era già revisore dell'associazione, sia Michele Manicone che era un componente storico della stessa, e si è fatto avanti per proporre la propria candidatura anche l'associato Francesco Capozzo.

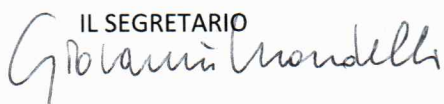
Il presidente propone all'assemblea di valutare l'allargamento del direttivo da n. 7 a n. 9 membri, con l'uscita di Vito Porta dimissionario e il nuovo ingresso di Francesco Capozzo, Michele Manicone e Giovanni Mondelli.

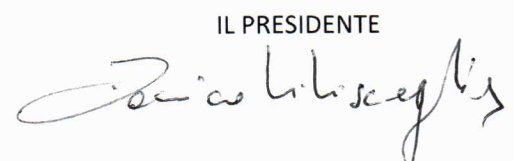
L'assemblea, per alzata di mano seguendo lo stesso schema utilizzato, approva all'unanimità l'incremento del consiglio direttivo a n. 9 membri e la nuova composizione come segue:

- Domenico Di Bisceglie presidente
- Giuseppe Basile vicepresidente
- Francesco Ceglie tesoriere
- Diego Di Bari segretario
- Nicola Cavalieri consigliere
- Francesco Capozzo consigliere
- Michele Manicone consigliere
- Giovanni Mondelli consigliere
- Michele Mondelli consigliere

Sul quinto punto all'OdG "Varie ed eventuali", il Presidente constata che non ci sono richieste di intervento, o domande da parte dei presenti.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, alle ore 12:20 la riunione viene sciolta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO


IL PRESIDENTE


ALLEGATO "A" ALL'ASSEMBLEA SOCI DEL 14/12/2025

STATUTO

"A.R.P.E. TEO RIPA APS"

Associazione Regionale Pugliese per l'Emofilia

Art. 1 - COSTITUZIONE e DENOMINAZIONE

1.1 E' costituito un'Associazione di Promozione Sociale che assume la denominazione di "A.R.P.E. TEO RIPA APS", Associazione Regionale Pugliese per l'Emofilia ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117/2017 CTS, nel rispetto della Costituzione, del Codice Civile, e relativa disposizione in attuazione e normativa vigente in quanto compatibili.

1.2 La denominazione sociale dell'acronimo APS potrà essere spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo una volta che l'ente sarà iscritto al RUNTS e quindi acquisirà efficacia integrando automaticamente la denominazione solo successivamente all'iscrizione.

Art. 2 - SEDE

2.1 L'Associazione ha sede legale nel comune di Altamura (Bari)

2.2 Con deliberazione da adottarsi a cura dell'Assemblea dei soci o del Consigli Direttivo si potrà istituire e sopprimere sedi secondarie sull'intero territorio nazionale e all'estero.

2.3 La variazione della sede legale nello stesso comune, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci o dal Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata

Art. 4 - FINALITÀ

4.1 L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'associazione svolge attività di supporto per persone affette da emofilia, altre coagulopatie rare e MEC, e per le famiglie, con finalità di solidarietà e integrazione sociale in particolare nei settori dell'assistenza sociale e sociosanitaria, della tutela e promozione della salute, nonché della promozione della cultura e della ricerca scientifica, con particolare riferimento alle patologie emorragiche congenite e acquisite.

4.2 L'Associazione si uniforma, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità, interna della struttura, garantisce la disciplina uniforme del rapporto associativo eguaglianza, pari opportunità al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini sociali ed esclude la temporaneità del rapporto associativo.

Art. 5 - ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

5.1 L'Associazione, nel perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercita in via esclusiva o principale l'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

5.2 L'Associazione potrà a titolo esemplificativo e non esaustivo prestare:

1. Servizi di assistenza domiciliare per pazienti emofilici e portatori di coagulopatie e MEC.
2. Attività di supporto per famiglie con componenti affetti da disabilità ematologiche.
3. Centri di ascolto, sportelli sociali e consulenze gratuite per la presa in carico psico-sociale.
4. Percorsi di accompagnamento all'autonomia abitativa e sociale per pazienti adulti (incluso "Dopo di Noi").
5. Laboratori di inclusione lavorativa e attività pre-formative con partner pubblici e privati.
6. Campagne di screening e diagnosi precoce delle malattie emorragiche rare.
7. Supporto alla gestione sanitaria dei pazienti tramite centri specializzati o ambulatori sociali.
8. Collaborazione con enti sanitari per facilitare l'accesso alle terapie innovative.
9. Protocolli sanitari condivisi e servizi di orientamento clinico-terapeutico.
10. Attivazione di percorsi riabilitativi e terapeutici integrati (fisici, psicologici).
11. Programmi di educazione terapeutica rivolti a pazienti cronici e famiglie.
12. Attività integrate con servizi ASL per migliorare l'aderenza ai percorsi di cura.
13. Servizi psicoeducativi, anche in gruppo, per adolescenti affetti da patologie emorragiche.
14. Laboratori educativi per pazienti giovani, anche in ospedale.
15. Corsi informativi/formativi per caregiver, operatori sanitari, volontari.
16. Progetti scolastici inclusivi e di sensibilizzazione nelle scuole.
17. Eventi culturali e mostre tematiche sull'emofilia, storie di resilienza, divulgazione scientifica.
18. Promozione e sostegno a progetti clinici e studi osservazionali sulle coagulopatie.
19. Collaborazione con università e IRCCS per sviluppo di linee guida cliniche.
20. Istituzione di borse di studio e premi per la ricerca in ematologia rara.
21. Divulgazione pubblica dei risultati scientifici tramite eventi, pubblicazioni, conferenze.
22. Realizzazione di festival tematici, mostre fotografiche, proiezioni, concerti.
23. Gruppi di auto-aiuto e attività ricreative integrate per persone con disabilità.
24. Attività inclusive (gite, workshop, laboratori artistici) per i soci e le famiglie.
25. Creazione di contenuti culturali online (video, podcast, articoli divulgativi).
26. Attività di advocacy per il riconoscimento dei diritti sanitari e civili dei pazienti rari.

27. Campagne di sensibilizzazione e partecipazione civica.
28. Servizi di consulenza e difesa civica in materia di invalidità, esenzioni, LEA.
29. Attivazione di banche del tempo per scambi mutualistici tra famiglie e volontari.
30. Fornire beni sanitari o dispositivi in forma gratuita a pazienti in condizioni economiche disagiate.
31. Erogare piccoli contributi economici per cure non coperte dal SSN.
32. Organizzare raccolte fondi e donazioni mirate per progetti assistenziali specifici.
33. Attivare campagne di sostegno a distanza (nazionale o internazionale) per casi gravi non sostenuti da fondi pubblici.

5.3 Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

5.4 L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito decreto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del CTS tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

5.5 L'Associazione può realizzare l'attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

5.6 Ai fini di quanto sopra, l'Associazione potrà stabilire forme di collaborazione con gli enti e Amministrazioni pubbliche mediante il coinvolgimento attivo nelle attività di co-programmazione e co-progettazione funzionali all'individuazione dei bisogni da soddisfare e delle relative modalità nonché risorse disponibili, al fine di meglio contribuire alla promozione delle proprie attività di interesse generale. Sempre per il medesimo scopo, l'Ente può altresì collaborare con soggetti giuridici (nazionali ed internazionali) di natura privata.

5.7 L'Associazione potrà essere promotrice, aderire, partecipare e operare in altre ETS, fondazioni, associazioni, organizzazioni e partecipare e favorire lo sviluppo delle imprese sociali e commerciali nei limiti consentiti dalla legge e comunque in persona del legale rappresentante protempore debitamente autorizzato secondo il vigente statuto associativo.

5.8 L'Associazione per raggiungere le finalità può operare attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, campagne di sponsorizzazione, iniziative di partecipazione di cittadini e comunità, partecipare a bandi e gare, realizzare progetti, produrre pubblicazioni e materiale audiovisivo, promuovere iniziative di informazione, formazione ed educazione.

5.9 L'Associazione, per realizzare gli scopi istituzionali potrà altresì svolgere tutte le operazioni che l'organo amministrativo riterrà utili o necessarie per il conseguimento degli stessi nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fideiussorie, compiere operazioni bancarie, finanziarie nonché richiedere sovvenzioni, fidi, contributi e mutui, amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodatario o comunque posseduti, compiere tutte le operazioni necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legge vigente.

Antonio Lileglio

Giovanna Mandella

Art. 6 - SOCI

6.1 Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, versano ogni anno l'eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

6.2 I Soci possono essere persone fisiche ed è prevista l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore ai limiti dell'art. 35 del d.lgs 117/2017.

6.3 È fatto divieto di partecipazione temporanea alla vita associativa.

6.4 La disciplina del rapporto associativo è uniforme; tutti i soci hanno il diritto di voto in Assemblea e di partecipare all'elettorato attivo e passivo degli organi sociali. Per i soci minori di età, il diritto di voto in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Vigè il principio del voto singolo ex art 2538 c.c.. I soci "Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro" partecipano all'assemblea e all'elettorato attivo e passivo attraverso i loro rappresentanti.

6.5 I soggetti che intendono far parte dell'Associazione presentano domanda scritta al Consiglio Direttivo. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo motiva la deliberazione di rigetto entro 60 giorni e ne dà comunicazione all'interessato. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione di rigetto, l'interessato può chiedere con raccomandata AR inviata al Presidente che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

6.6 All'atto di ammissione i soci versano l'eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. È obbligo di tutti i soci la puntuale corresponsione della quota associativa annuale dovuta nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

6.7 Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri. L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale sono subordinati all'effettivo versamento della quota associativa.

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- a) Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b) Partecipare alla vita associativa e alle attività sociali;
- c) Essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- d) Partecipare e votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati.
- e) esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta per raccomandata AR al Consiglio Direttivo che dovrà fornire riscontro entro 40 giorni indicando il luogo dove avverrà l'esame, i tempi e le modalità.

I soci dell'Associazione hanno il dovere di:

- a) Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- b) Osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà, salvo rimborso spese effettivamente sostenute e documentate;

- d) Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- e) Versare l'eventuale quota associativa annualmente stabilita nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

6.8 La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione, decadenza e decesso.

6.9 Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo con raccomandata A.R., ovvero pec, ovvero mezzo idoneo a comprovare l'effettivo ricevimento e ha efficacia nel momento in cui se ne ha conoscenza

6.10 L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento è comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. Il ricorso verrà discusso in occasione alla prima assemblea utile e potrà essere accolto o rigettato dall'assemblea stessa.

6.11 La qualifica di socio decade per il mancato pagamento della quota associativa nell'entità, termini e modalità individuate dal Consiglio Direttivo.

6.12 Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno diritto sul patrimonio dell'Associazione.

6.13 Può divenire "Sostenitore/Aderente" dell'Associazione, anche su proposta del Consiglio Direttivo, qualunque persona fisica o giuridica che condivida i fini istituzionali e voglia sostenere l'attività di interesse generale condotta dall'Associazione.

I sostenitori/aderenti dell'Associazione hanno il diritto di essere informati e di partecipare alla vita associativa e sono tenuti a rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

I sostenitori/aderenti non acquisiscono la qualifica di socio e quindi non hanno diritto di voto ma possono essere consultati dal Consiglio Direttivo per eventuali pareri.

Art. 7 - ORGANI

7.1 Sono organi e cariche dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo (se previsto);
- Revisore Legale (se previsto);

7.2 Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti e che:

- a. sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI

8.1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione: essa è composta da tutti i soci che, alla data dell'avviso di convocazione risultano iscritti nel libro soci e in regola con il versamento della quota associativa così come determinata dal Consiglio Direttivo.

8.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, e ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Presidente qualora ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente con avviso scritto inviato a ciascun socio almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno. Nello stesso avviso di convocazione dell'assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione che può avvenire anche lo stesso giorno.

La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, tramite lettera, mail o altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione, agli indirizzi risultanti dal Libro soci.

Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'Associazione, eleggono domicilio nel luogo e all'indirizzo anche digitali indicati nel Libro dei Soci.

8.3 L'Assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i soci, risultanti dal Libro soci, aventi diritto al voto alla data dell'adunanza e siano presenti tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla discussione.

L'Assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

8.4 L'Assemblea ordinaria delibera:

- a) nominare e revocare i componenti del consiglio direttivo e può designare direttamente la carica di Presidente;
- b) nomina e revoca i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di legge o, dove non ricorrenti, per volontà dell'assemblea stessa;
- c) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di legge o, dove non ricorrenti, per volontà dell'assemblea stessa;
- d) approvare il bilancio annuale consuntivo e il bilancio sociale qualora sussistano le condizioni previste dalla legge o per libera decisione dell'organo amministrativo;
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- g) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- i) deliberare sugli argomenti attinenti alla gestione sociale a essa sottoposti dal Consiglio Direttivo.

8.5 Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la delibera è valida qualunque sia il numero

degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Nessuna decisione può essere presa dall'Assemblea generale su un argomento non previsto dall'ordine del giorno salvo che l'Assemblea, con la maggioranza dei due terzi, si pronunci a favore di una modifica dell'ordine del giorno stesso.

8.6 L'assemblea straordinaria delibera:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

8.7 Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, in prima convocazione occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, occorre la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8.8 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre una maggioranza inderogabile con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto.

8.9 Ciascun associato ha diritto di voto e può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

A ogni rappresentante dei soci Altre Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro" spetta un voto ed è ammesso l'esercizio di delega esclusivamente tra rappresentanti dello stesso socio.

8.10 Vighe il principio del voto singolo di cui all'articolo 2538 comma 2 c.c.. no se con enti terzo settore che hanno più voti

Art 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

9.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da membri designati dall'Assemblea.

Gli amministratori sono scelti tra gli associati ovvero individuate, tra i propri associati dagli enti associativi. I primi amministratori sono nominati nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile.

9.2 Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 9 membri.

9.3 Il Consiglio Direttivo dura in carica 5anni e i suoi membri possono essere rieletti.

9.4 Il Consiglio direttivo, designa nel suo seno, il Presidente, quando non designato direttamente dall'Assemblea, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere ed eventuali altre cariche che si rendessero necessarie e conferisce eventuali deleghe.

9.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti presso la sede sociale o presso diverso luogo indicato.

9.6 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

9.7 Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

9.8 In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

9.9 I membri del consiglio direttivo sono investiti di un generale potere di rappresentanza. Eventuali limitazioni dello stesso saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

9.10 Il Consiglio Direttivo ha poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

9.11 È compito del Consiglio direttivo:

- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c) deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- d) predisporre le bozze dei documenti di bilancio, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- e) predisporre le bozze dell'eventuale bilancio sociale;
- f) determinare l'entità, le modalità e il termine di versamento delle quote associative annuali;
- g) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- h) individuare le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017;
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea;
- j) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- k) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- l) redigere eventuali regolamenti per il funzionamento e operatività dell'Associazione da portare in approvazione in Assemblea;
- m) istituire comitati di lavoro e comitati di esperti;
- n) eleggere a maggioranza eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi sociali;
- o) conferire deleghe e procure ai propri membri, soci e/o a terzi con specifici e più limitati poteri per singoli o per categorie di atti;
- p) redige e approva il bilancio preventivo, quando ritenuto opportuno;
- q) compie e delibera gli altri atti e gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

9.12 Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio direttivo si intenderà decaduto e spetterà all'assemblea nominare il nuovo Consiglio.

9.13 In caso cessazione per qualsiasi causa di un numero di consiglieri inferiore alla metà, si procede alla sostituzione degli stessi con i primi non eletti in ordine di preferenze e, se assenti, i membri del

Consiglio rimasti in carica convocano senza indugio l'assemblea per procedere alla sostituzione dei membri cessati. Chi subentra in luogo del Consigliere cessato dura quanto il Consiglio in carica al momento del subentro.

Art 10 – IL PRESIDENTE – VICEPRESIDENTE – SEGRETARIO -TESORIERE

10.1 Le cariche sono designate in seno ai membri del Consiglio nominati dall'Assemblea. La carica di Presidente può essere designata direttamente dall'Assemblea.

10.2 In caso di assenza del Presidente, impedimento o di cessazione, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

10.3 Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Egli convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo. Il Presidente può conferire delega a uno o più consiglieri sia per singoli atti che per categorie di atti.

10.4 La/Il Presidente può aprire, chiudere e movimentare conti correnti bancari e postali a firma congiunta e/o disgiunta, e può stipulare contratti e rilasciare deleghe e procure, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo; su mandato del Consiglio Direttivo, può richiedere prestiti, mutui e fidejussioni.

10.5 I compiti del Segretario e del Tesoriere saranno dettagliati attraverso deleghe del Consiglio ovvero in apposito Regolamento.

10.6 IL PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea, anche su proposta del Consiglio Direttivo, per il riconoscimento degli eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione.

Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'Associazione.

La nomina del Presidente onorario ha durata indeterminata, salvo revoca dell'Assemblea con decisione motivata.

Al Presidente Onorario possono essere affidati dall'Assemblea incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con enti e soggetti esterni e può fornire supporto e consulenza al Consiglio Direttivo su questioni strategiche e di rappresentanza.

Art. 12 – ORGANO DI CONTROLLO e REVISORE LEGALE

12.1 L'Organo di controllo, composto da tre persone di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, è nominato dall'Assemblea per volontà dei soci quando ritenuto utile e/o conveniente, ovvero per legge, qualora siano superati i limiti di cui all'art. 30, comma 2, del Codice del Terzo Settore.

12.2 L'Organo di Controllo può essere monocratico con la possibilità di nomina di un sindaco supplente tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

12.3 Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

12.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 117/2017.

Dec. L. L. S. S. S.

Giovanni Lunarelli

12.5 Laddove ciò sia richiesto per legge, superati i limiti di cui all'art 31 CTS, o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

12.6 Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 13 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

13.1 Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali entrate, rendite, ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutario ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ex art 8 c. 1 Dlgs 117/2017.

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione elencati in un inventario che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti
- b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio

13.2 L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi dai soci, contributi pubblici e privati, entrate derivanti da servizi accreditati o convenzionati, donazioni e lasciti testamentari e legati, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore nonché da ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali di cui al presente statuto e dalla disposizioni del D.Lgvo 117/2017.

Art. 14 - DIVIETO DISTRIBUZIONE AVANZI DI GESTIONE

14.1 È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuabile del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

15 – RISORSE UMANE

VOLONTARI

15.1 L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscriverne in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

I volontari possono essere anche non soci.

15.2 I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto disposto dall'articolo 18 del CTS

DIPENDENTI

15.3 L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 16 – ESERCIZIO SOCIALE

16.1 L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude al trentuno dicembre.

Art. 17 - BILANCIO DI ESERCIZIO

17.1 Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone e approva i progetti dei documenti di bilancio di esercizio redatti con le modalità e le formalità previste dall'art 13 del CTS.

17.2 L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale della attività diverse eventualmente svolte nei documenti di bilancio.

17.3 I documenti del bilancio di esercizio devono essere depositati presso la sede sociale negli otto giorni precedenti la data fissata per l'approvazione, a disposizione di tutti i soci.

L'assemblea chiamata ad approvare il bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. In presenza di esigenze particolari – adeguatamente motivate dall'organo amministrativo – il termine può essere prorogato, fermo restando che l'approvazione deve comunque avvenire entro la data utile per garantire il deposito dei documenti di bilancio al RUNTS nei termini di legge.

17.4 Quando ritenuto opportuno il Consiglio Direttivo predispone e approva il bilancio preventivo.

Art. 18 - BILANCIO SOCIALE

18.1 Se ricorre l'obbligo ovvero se ritenuto opportuno il Consiglio Direttivo predispone e approva il bilancio sociale redatto con le modalità e le formalità previste all'art 14 del CTS.

Art. 19 – TRASPARENZA

19.1 I documenti di bilancio di esercizio di cui all'art 13 del CTS, il bilancio sociale di cui all'art 14 del CTS e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati al RUNTS nei termini di legge.

19.2 L'Associazione, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, ha gli obblighi di trasparenza ex art 14 c.2 CTS per i compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati

Art. 20 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

20.1 Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del CTS l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico a cura del Consiglio Direttivo;

Porta alla 14/10/17

Giovanni Mondelli

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

Art. 21 – MODIFICHE ALLO STATUTO

21.1 Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno dieci associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea come previsto dal presente Statuto.

Art. 22 - CONTROVERSIE

22.1 Salve le inderogabili norme di legge circa la devoluzione alla giurisdizione ordinaria (foro di Bari) e l'esperimento dei tentativi di mediazione e conciliazione obbligatoriamente previsti per legge nelle diverse materie, nonché escluso il ricorso in Assemblea per il rigetto di ammissione a socio e l'esclusione da socio, tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra gli organi e l'Associazione, tra i componenti degli organi dell'Associazione, salva comunque, la facoltà delle parti di ricorrere all'autorità giudiziaria competente, possono essere devolute, alla competenza di tre probiviri da designarsi a professionisti, preferibilmente soci, esperti nella materia del contendere, con le seguenti modalità. Due probiviri saranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente; il terzo sarà eletto dall'assemblea all'uopo convocata su richiesta dei due probiviri nominati dalle parti entro 30 giorni dalla nomina. I probiviri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo – una volta liberamente eletta tale procedura dalle parti - sarà inappellabile.

22.2 Qualora non vengano designati i probiviri, le parti, per tutte le controversie, si obbligano in via principale a esperire il tentativo di mediazione secondo la disposizione di cui al D.Lgs 4 marzo 2010 n.28 nel rispetto del Regolamento dell'Organismo prescelto che dovrà avere sede in Bari.

22.3 Il Foro competente è quello di Bari.

Art. 23 – SCIoglimento

23.1 L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore.

23.2 Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

23.3 In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, è devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 24 – COMPLETEZZA DELLO STATUTO

24.1 Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore e dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui l'Associazione vi sarà iscritta.

24.2 Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto e in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

(luogo e data)

Bari, 14/12/2025

[Handwritten signatures and names on the left side of the document]

[Handwritten signatures and names on the right side of the document]

[Handwritten signature on the far right edge]

[Handwritten signature on the far right edge]

Il presente Statuto è redatto ai sensi e per gli effetti degli articoli 35 e 36 del D.Lgs 117/2017 - Associazioni promozione sociale - in adeguamento dello statuto di una ONLUS; la registrazione dell'atto è esente dall'imposta di registro in base all'art. 82 comma 3 D.Lgs 117/2017 ed esente altresì dall'imposta di bollo art. 82 comma 5 D.Lgs 117/2017

Copia conforme all'unico originale
conservato in ufficio.

L ASSISTENTE
Libero ARMIENTO
Firma su delega del Direttore Provinciale
(Michele GAMMAROTA)

[Handwritten signature]



29 DIC. 2025
REGISTRATO A MANFREDONIA IL
AL N. 451 SERIE 3
ESATTE ATTO ESENTE



L ASSISTENTE
Libero ARMIENTO
Firma su delega del Direttore Provinciale
(Michele GAMMAROTA)

[Handwritten signature]

